



Oggetto: Ordinanza municipale a carico dei proprietari e soggetti aventi titolo su terreni confinanti con il corpo delle strade di pubblico transito per regolare le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade; per il taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale; per la tutela delle fasce di rispetto in rettilineo e in curva all'esterno e all'interno dei centri abitati; per il rispetto delle aree di visibilità nelle intersezioni al fine di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione stradale ma anche per il ripristino delle condizioni di decoro ed igiene.

IL SINDACO

Ritenuto necessario disporre, per la tutela della incolumità degli utenti delle strade di pubblico transito in ambito comunale, affinché:

1. Siano regolate le siepi¹⁾, in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze;
2. Siano tagliati i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria e quando restringono la larghezza utile delle carreggiate sulle strade di pubblico transito;
3. Siano rimosse nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che cadano sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. Sia vietato impiantare alberi, siepi vive o piantagioni, nelle fasce di rispetto laterali alle strade di pubblico transito all'esterno dei centri abitati, relativamente ai tratti in rettilineo o in curva, nonché nelle aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni;
5. Sia vietato impiantare e mantenere piantagioni (anche di carattere stagionale) nelle fasce laterali alle strade di pubblico transito all'interno dei centri abitati, relativamente ai tratti in rettilineo o in curva, nonché nelle aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni, in modo che comunque non ostacolino e riducano, a giudizio comunque dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza e la circolazione;

Visto l'art. 14 comma 1 – lett. b) e comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 285/92 nonché il corrispondente art. 25 del D.P.R. 495/92;

Visto l'art. 15 comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 285/92;

Visto l'art. 16 comma 1 – lettera c), art. 16 comma 2 e art. 17 del D.Lgs. 285/92 nonché i corrispondenti articoli 26 comma 6 – 7 – 8 e 9, 27 del D.Lgs. 285/92;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 285/92 e corrispondente art. 28 del D.Lgs. 285/92;

Visto l'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 285/92;

Visto l'art. 75 comma 1 e 2 e l'art. 378 comma 4 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F);

Visto l'art. 15 del D.L.Lgt. 1446/18 per quanto attiene alle strade vicinali;

Visto l'art. 823 e 824 del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000: "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A tutti i proprietari o soggetti aventi titolo sui terreni che confinano con il corpo delle strade di pubblico transito di competenza del Comune di Terni di :

1. Tenere regolate le siepi¹⁾, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze;
2. Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria e quando restringono la larghezza utile delle carreggiate sulle strade di pubblico transito;
3. Rimuovere nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che cadano sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. Non impiantare alberi, siepi vive o piantagioni, nelle fasce di rispetto laterali alle strade di pubblico transito all'esterno dei centri abitati, relativamente ai tratti in rettilineo o in curva, nonché nelle aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni;
5. Non impiantare e mantenere piantagioni (anche di carattere stagionale) nelle fasce laterali alle strade di pubblico transito all'interno dei centri abitati, relativamente ai tratti in rettilineo o in curva, nonché nelle aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni, in modo che comunque non ostacolino e riducano, a giudizio comunque dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza e la circolazione.

I soggetti destinatari della presente Ordinanza, dovranno scrupolosamente osservare quanto sopra indicato e comunque nel rispetto degli obblighi posti a loro carico proprio dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.

I lavori di cui al precedente punto n° 1) e 2) debbono essere eseguiti tempestivamente e sistematicamente ripetuti durante tutto il periodo di massima espansione vegetativa delle essenze arboree e delle vegetazioni in genere (dalla data della presente ordinanza fino al 31.10.2018) del corrente anno. I cicli di taglio e di potatura dovranno essere eseguiti, se necessario, anche al di fuori del periodo temporale sopra indicato al fine di eliminare tutti i potenziali pericoli per i soggetti fruitori delle strade di pubblico transito. Le disposizioni di cui ai precedenti punti n. 3), 4) e 5) vanno sempre rispettate indipendentemente dai termini sopra fissati.

La presente ordinanza non legittima gli interventi sulle alberature protette ai sensi della L.R. 28/2001 e sugli alberi rientranti nel censimento delle specie monumentali d'Italia per le quali si deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità preposta.

Si avvisa che qualora, durante le attività di controllo, prevenzione e accertamento venga ravvisato il potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti fruitori delle strade di pubblico transito, l'Amministrazione comunale potrà procedere senza ulteriore avviso ad attivarsi con azioni di tutela ed ingerenza straordinaria che si possono concretizzare anche con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari con rivalsa di spesa nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo, inadempienti, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste a norma di legge e ferme restanti le responsabilità specifiche a carico degli stessi soggetti in merito a qualunque evento o danno che si verificasse nei confronti di Terzi in dipendenza del mancato adempimento o quanto disposto in materia dal Codice della Strada.

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste per Legge per ogni violazione specifica, in particolare, per chi viola le disposizioni contenute nell'art. 29/1° e 2° comma del D.Lgs. 285/92 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo citato e alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a sue spese, dei luoghi o della rimozione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 29 comma 3 e 4 del D.Lgs. 285/92 adottando le procedure previste dall'art. 211 del D.Lgs. 285/92, fatta salva l'attivazione degli interventi di ingerenza straordinaria attivati nei casi di indifferibile urgenza per cui non è possibile operare secondo le procedure di cui all'art. 211 del D.Lgs. 285/92 e per cui si procedere ai anche ai sensi del disposto contenuto nell'art. 75 comma 2 della L. 2248 del 20.3.1865 (allegato F).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato, ai sensi dell'art. 11 comma 1 – lettera a) ed e) del D.Lgs. 285/92, ad espletare, nell'arco temporale che va dalla data della presente ordinanza al 31 Ottobre 2018, i servizi di polizia stradale che debbono consistere nella prevenzione e l'accertamento delle violazioni delle specifiche norme del Codice della Strada a cui si riferisce la presente Ordinanza con maggior riferimento alle violazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 285/92, per la tutela e il controllo sull'uso delle strade di pubblico transito, per garantire la sicurezza per gli utenti delle strade e per attivare le forme di tutela ordinarie previste dalla Legge, salvo l'accertamento della necessità di procedere con azioni di ingerenza straordinaria ed interventi contingibili ed urgenti con rivalsa di spese nei confronti dei soggetti inadempienti. Le eventuali inadempienze, indipendentemente dall'arco temporale sopra precisato, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Manutenzione delle Strade e Infrastrutture a Rete del Comune di Terni per consentire l'espletamento delle procedure di competenza.

L'Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano e Salute Pubblica e l'Ufficio Manutenzione Strade del Comune di Terni a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 14 comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 285/92 e, per quanto di competenza, a procedere ad azioni di ingerenza straordinaria anche quando a giudizio tecnico si ravvisi pericolo e comunque intralcio per la circolazione. Tali azioni si possono concretizzare con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari con rivalsa di spese nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo, inadempienti, con l'avvio delle procedure previste dalla legge e tramite gli Organi competenti.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241/90, avverte: Responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli in qualità di Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano e Salute Pubblica. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Leonardo Latini

¹⁾ Per siepe si intende un riparo di piante, rami o materiali diversi intorno ad orti, campi, giardini e similari. La siepe può essere: **viva, naturale o spontanea** ovvero con elementi vegetanti di qualsiasi natura e specie; **morta e artificiale**, con frasche, rami secchi e similari; **ornamentale**, nei giardini per segnalare i limiti fra le varie parti. Quando si parla di siepi si può intendere, quindi, sia elementi vegetanti che elementi morti o artificiali.